

APPROVATO CON ATTO
C.C. N. 94 DEL 30-12-98
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI LOTZORAI
Provincia di Nuoro 145
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 145
Si attesta che il suddetto atto è stato pubblicato affisso presso l'Ufficio Comunale
dal 02-03-99 al 14-03-99 con o senza opposizione.
Il Segretario Comunale / Il Sindaco Comunale

COMUNE DI LOTZORAI
PROV. NU

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformita' ai principi dettati dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, dal decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attivita' relative alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonche' a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

Art. 2 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE.

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera del Consiglio comunale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualita', ove cio' si renda necessario.
2. I canoni vengono fissati con apposita delibera della Giunta Comunale, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto al Comune vengono determinati con apposita delibera della Giunta Comunale, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale o comunque di un atto da sottoporre al Consiglio stesso, entro i termini di approvazione del Bilancio, in conformita' dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferisce.

ART. 3 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per piu' categorie, con riferimento alle attivita' anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti:
 - a) gestione diretta in economia;
 - b) gestione anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) affidamento mediante convenzione ed azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - d) affidamento mediante convenzione a societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalentemente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - e) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche societa' miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
- 2) La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicita', funzionalita', efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 3) La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
- 4) L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione, puo' essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n. 724.
- 5) E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle societa' miste costituite, a partecipazione, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
- 6) L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comportera' l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore prestera' la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti.

ART. 4 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

- 1) Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
- 2) Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
- 3) Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
- 4) Il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- 5) Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini. Dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico.

ART. 5-OMISSIONE, RITARDO DEI PAGAMENTI E SANZIONI.

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo di pagamento di somme, e' effettuata con lettera raccomandata A.R. , nella quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Le spese di notifica e/o postali sono a carico dei soggetti inadempienti.

3. Dove applicabile vengono attuate le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 e successive integrazioni e/o integrazioni.

4. Se, ed in quanto possibile, come indirizzo si fa espresso richiamo all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218/1997.

ART. 6-DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, a specifica domanda, e a valutazione del Funzionario responsabile, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo i seguenti indirizzi di massima:

- a) Incidenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, o comunque motivazione e dimostrazione oggettiva di voler onorare il debito;
- b) Durata massima: trentasei mesi;
- c) Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di tre rate consecutive;
- d) Applicazione obbligatoria degli interessi di rateazione nella misura legale;
- e) Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a £. 15.000.000.= (quindicimilioni) e' necessaria la prestazione di idonea garanzia.

ART. 7 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, loro modificazioni e/o integrazioni.
- 2) Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
- 3) E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
- 4) E' stabilito in L. 30.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate

ART. 8 - FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

- 1) La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
- 2) Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e dell'economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e gli accrediti elettronici.

ART. 9 - AUTOTUTELA

- 1) Il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalita' di cui ai commi seguenti.
- 2) In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilita' di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
- 3) Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimita' dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
- 4) Nell'ipotesi in cui al soggetto che svolge l'attivita' di accertamento è diverso da quello che svolge l'attivita' di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

ART. 10 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 1) I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.